

BANCA PSA ITALIA S.P.A.

TITOLO I COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1. Denominazione e Sede

- 1.1 È costituita una società per azioni denominata Banca PSA Italia S.p.A..
- 1.2 Essa ha sede legale in Milano.
- 1.3 La Società può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, istituire e sopprimere succursali e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.
- 1.4 La Società fa parte del Gruppo Bancario Santander Consumer Bank. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo Santander Consumer Bank S.p.A., nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo Bancario. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.

Articolo 2. Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100; essa potrà essere prorogata mediante deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 3. Oggetto sociale

- 3.1 La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme.
- 3.2 La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti - ivi comprese le attività di: (i) concessione di finanziamenti in qualsiasi forma che siano funzionali e/o connessi alla vendita e/o all'acquisto di vetture, veicoli automobilistici e dei relativi componenti; e (ii) rilascio di garanzie - nonché l'attività di intermediazione assicurativa.
- 3.3 La Società può assumere partecipazioni in altre società e imprese italiane ed estere, con attività analoga, affine o connessa alla propria, nonché compiere operazioni ed esercitare in genere ogni altra attività finanziaria nonché le attività connesse o strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale.
- 3.4 La Società può emettere obbligazioni conformemente alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 4. Capitale Sociale

- 4.1 Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è di Euro 140.309.000,00 suddiviso in n. 70.154.500 (settantamilionicentocinquantaquattromilacinquecento) azioni di categoria A e n. 70.154.500 (settantamilionicentocinquantaquattromilacinquecento) azioni di categoria B.
- 4.2 Le azioni sono nominative, hanno valore nominale unitario pari a Euro 1,00 (uno/00) e sono rappresentate da certificati azionari.
- 4.3 Le azioni di categoria A e B sono soggette ai vincoli di trasferimento di cui all'Articolo 5 e attribuiscono ai loro titolari dei diritti particolari inerenti la nomina degli amministratori di cui all'Articolo 15 e del presidente del collegio sindacale, di cui al paragrafo 27.3. Le azioni di categoria A e B sono altresì dotate di tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi attribuiti dalla legge alle azioni ordinarie di società per azioni.
- 4.4 Possono essere create ulteriori categorie di azioni fornite di diritti diversi.
- 4.5 In caso di trasferimento a terzi, le azioni di una qualsiasi categoria conserveranno i diritti particolari di cui le stesse sono dotate. In caso di trasferimento ad altri soci, le azioni di una qualsiasi categoria si convertiranno in azioni della medesima categoria di quelle di titolarità del socio trasferitario.
- 4.6 L'acquisto o la sottoscrizione delle azioni sono soggetti alla disciplina delle partecipazioni al capitale delle banche di cui al Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
- 4.7 Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con conferimento di beni in natura e/o di crediti e/o di complessi aziendali e/o rami di essi e/o partecipazioni nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa. Salvo diversa determinazione dell'assemblea straordinaria, qualunque aumento di capitale dovrà avvenire mediante emissione di azioni di ciascuna categoria in proporzione alle azioni di ciascuna categoria esistenti al momento della deliberazione dell'aumento di capitale.
- 4.8 Il Consiglio di Amministrazione potrà essere delegato ad aumentare il capitale sociale nei termini e con l'osservanza delle condizioni prescritte all'art. 2443 c.c..

Articolo 5. Trasferimento delle Azioni

- 5.1 Salvo diverso accordo tra i soci, ai sensi dell'art. 2355-*bis*, primo comma, del codice civile, per un periodo di 5 (cinque) anni dall'adozione del presente statuto e quindi per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data del 30 (trenta) ottobre 2014 (duemilaquattordici), non è consentito il trasferimento di azioni di categoria A e di categoria B.
- 5.2 Il divieto di trasferimento di cui al precedente paragrafo 5.1 non si applica in caso di trasferimento da un socio

- (a) a una società direttamente o indirettamente controllata al 100% dallo stesso,
- (b) a una società direttamente o indirettamente controllante al 100% tale socio ovvero
- (c) a una società, direttamente o indirettamente, controllata al 100% dallo stesso soggetto che controlla tale socio,

a condizione che il socio trasferente si obblighi nel medesimo atto di trasferimento nei confronti degli altri soci a riacquistare (direttamente o per mezzo di altra società avente con tale socio uno dei rapporti indicati nei precedenti paragrafi da (a) a (c)) dal terzo cessionario, che si dovrà impegnare a retrocedere, le azioni trasferite nell'ipotesi in cui il terzo cessionario abbia cessato, per qualsiasi ragione, di essere controllato al 100% dal socio trasferente.

- 5.3 Ai fini del presente Statuto, per "trasferimento", "trasferire" e simili espressioni relative alle azioni della Società si intende qualsiasi operazione il cui effetto o il cui oggetto sia quello di trasferire ad altri la proprietà delle azioni, inclusi, in via meramente esemplificativa, qualsiasi forma di vendita anche futura e qualsiasi altro negozio, a titolo oneroso o a titolo gratuito (inclusi in via non limitativa, permuta, riporto, conferimento in società, fusione, scissione o liquidazione di un soggetto, donazione, la vendita forzata anche per escussione di pegno), in forza del quale si consegua il risultato del trasferimento della proprietà di azioni della Società nonché la costituzione di qualsiasi diritto di garanzia sulle azioni.

Articolo 6. Soci

Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei Soci.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Articolo 7. Sistema di amministrazione e controllo

- 7.1 Il sistema di amministrazione e controllo della società è quello disciplinato dai paragrafi 2 e 3 del Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IV-bis del codice civile, che prevede un Consiglio di Amministrazione e un Collegio Sindacale, in conformità alle disposizioni che seguono.
- 7.2 La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione secondo le previsioni dell'Articolo 28.
- 7.3 Sono organi della Società:
- (a) l'Assemblea;
 - (b) il Consiglio di Amministrazione;
 - (c) l'Amministratore Delegato e i Comitati Esecutivi, se nominati;
 - (d) il Direttore Generale, se nominato, e gli eventuali Vice-Direttori Generali e Co-Direttori Generali;

- (e) il Presidente e il Vice Presidente, laddove quest'ultimo sia nominato;
- (f) il Collegio Sindacale.

Articolo 8. Assemblea

- 8.1 L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- 8.2 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi della legge e si riunisce presso la sede sociale o in ogni altro luogo - purché in Italia o in altro Paese facente parte dell'Unione Europea - che sia indicato nell'avviso di convocazione.
- 8.3 Per la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, per il diritto di intervento e di rappresentanza, per la validità di costituzione, per l'oggetto e per la validità delle deliberazioni e per la redazione dei verbali si osservano le norme di legge, salvo quanto previsto dal paragrafo 27.3 per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
- 8.4 L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.
- 8.5 L'Assemblea ordinaria delibera, oltre che sulle materie attribuite alla sua competenza dalla legge, circa:
 - (a) le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori - non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato - della Società;
 - (b) gli eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziati.
- 8.6 Inoltre, all'Assemblea è attribuita la competenza esclusiva per le delibere inerenti la nomina del Direttore Generale, dei Vice-Direttori Generali e dei Co-Direttori Generali e la loro revoca, sospensione, rimozione o cessazione dall'incarico, nonché la determinazione del relativo trattamento economico.
- 8.7 All'Assemblea deve essere assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.
- 8.8 Inoltre l'Assemblea ordinaria, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione, ha facoltà, sentito il Comitato per le Remunerazioni, qualora nominato, nei termini e con l'osservanza delle condizioni prescritte dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente e applicabile, di fissare un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale non eccedente comunque il rapporto massimo previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente e applicabile.
- 8.9 L'Assemblea Straordinaria delibera sulle materie e su ogni altro oggetto espressamente attribuiti alla sua competenza dalla legge.

Articolo 9. Convocazione dell'Assemblea

- 9.1 Ferme le previsioni di legge, l'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato, se nominato. La convocazione può essere effettuata mediante avviso inviato ai Soci all'indirizzo di cui all'Articolo 6, nei termini di legge. Ai sensi dell'art. 2366, terzo comma, del codice civile, la convocazione dell'Assemblea può avvenire con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 9.2 L'avviso di convocazione deve indicare il luogo in cui si svolge l'Assemblea, la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea, le materie all'ordine del giorno e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
- 9.3 Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti di legge.

Articolo 10. Diritto di intervento

- 10.1 Possono intervenire in Assemblea i titolari di azioni aventi diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione con le modalità e i termini stabiliti dalla legge.
- 10.2 L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In particolare è necessario che:
- (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e
 - (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 10.3 Verificatesi tali condizioni, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante, e la limitazione territoriale prevista dal precedente paragrafo 8.2 deve intendersi riferita solo a tale luogo, e non anche ai luoghi in cui è previsto il collegamento audio-video degli intervenuti.

Articolo 11. Diritto di voto

- 11.1 Ogni azione di categoria A, ogni azione di categoria B e ogni altra azione ordinaria attribuisce un voto.

- 11.2 Coloro che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare da terzi, anche non Soci, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, mediante delega scritta.

Articolo 12. Presidenza dell'Assemblea

- 12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in sua assenza o impedimento o di altre ragioni di opportunità, dal Vice Presidente o da un altro soggetto designato dalla maggioranza dei soci presenti.
- 12.2 Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per regolare i lavori assembleari in conformità ai criteri e con le modalità stabilite dalla legge.
- 12.3 Il Presidente è assistito da un Segretario, designato dall'Assemblea tra gli intervenuti, anche in persona di un non Socio, incaricato di redigere il verbale da cui dovranno constare le deliberazioni dell'Assemblea. Nei casi previsti dalla legge, sarà chiamato a fungere da Segretario un notaio, designato dal Presidente stesso.

Articolo 13. Verbali dell'Assemblea

- 13.1 I verbali dell'Assemblea, redatti dal Segretario, sono firmati dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di Segretario sono esercitate da un Notaio.
- 13.2 Le copie o gli estratti dei verbali, sottoscritti e certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da chi ne fa le veci o dal Segretario, fanno piena prova delle riunioni e delle deliberazioni assunte.

TITOLO IV CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - AMMINISTRATORI INDIPENDENTI - PRESIDENTE

Articolo 14. Consiglio di Amministrazione

- 14.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 4 (quattro) a 8 (otto) componenti, secondo quanto stabilito all'atto di nomina dall'Assemblea, purché sempre in numero pari.
- 14.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità, nonché le competenze previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dai regolamenti interni della Società. Ai sensi dell'art. 36 d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni in l. n. 214/2011, non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'ufficio, i soggetti che ricoprono la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza, di dirigente o funzionario di banche o gruppi bancari concorrenti.
- 14.3 Gli Amministratori durano in carica per un massimo di tre esercizi, e scadono pertanto alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

14.4 In merito agli Amministratori indipendenti, fino all'applicabilità dei requisiti di indipendenza che verranno stabiliti con il Decreto applicativo dell'art. 26 del Testo Unico Bancario, si prevede quanto segue. Almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno avere i seguenti requisiti di indipendenza:

- (a) non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società, amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- (b) non essere titolare, direttamente o indirettamente o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tali da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- (c) non essere, o essere stato recentemente, direttamente o indirettamente legato alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della Società e ai soggetti di cui alle lettere (a) e (b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

14.5 Il venire meno dei requisiti di indipendenza sopra descritti in capo a un Amministratore ne determina l'immediata decadenza e lo stesso Amministratore deve essere sostituito a norma del paragrafo 15.12.

Articolo 15. Nomina e cessazione degli amministratori

15.1 La nomina dei consiglieri di amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci, con le seguenti modalità.

15.2 Hanno diritto di presentare liste di candidati:

- (a) ciascun socio titolare di azioni di categoria A, anche insieme ad altri soci titolari di azioni di categoria A;
- (b) ciascun socio titolare di azioni di categoria B, anche insieme ad altri soci titolari di azioni di categoria B.

15.3 Le liste dovranno essere presentate tramite deposito presso la sede sociale prima dell'Assemblea ovvero presentate nell'Assemblea stessa.

15.4 Ciascuna lista dovrà contenere un numero minimo di candidati pari alla metà del numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione determinato a norma del paragrafo 14.1 e potrà contenere un numero massimo di candidati pari allo stesso numero complessivo. In ogni caso, ciascuna lista dovrà contenere almeno un candidato munito dei requisiti di indipendenza di cui al paragrafo 14.4, che dovrà essere specificamente individuato come tale nella lista. Tutti i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

15.5 Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità assoluta e, ogni socio

potrà presentare, da solo o congiuntamente con altri soci della medesima categoria, una sola lista. Non possono essere iscritti nelle liste, e se eletti amministratori decadono dalla carica, coloro che non siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile e dallo statuto o per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità o di decadenza.

- 15.6 Le liste saranno messe ai voti. Ciascun socio potrà votare esclusivamente una lista.
- 15.7 A ciascuno dei candidati di ciascuna lista che abbia ricevuto dei voti sarà attribuito un quoziente pari a
- (a) la percentuale di capitale che abbia votato per tale lista
- diviso per
- (b) il numero progressivo attribuito a tale candidato nella lista di appartenenza.
- 15.8 Successivamente sarà formata una lista unica di tutti i candidati delle liste che abbiano ricevuto voti, nella quale tali candidati saranno ordinati in ordine decrescente secondo il quoziente a ciascuno attribuito in base al precedente paragrafo 15.7. Anche in tale lista saranno individuati specificamente i candidati muniti dei requisiti di indipendenza di cui al paragrafo 14.4.
- 15.9 Gli amministratori saranno tratti dalla lista formata a norma del paragrafo 15.8 e saranno così eletti quali amministratori:
- (a) i primi due candidati muniti dei requisiti di indipendenza di cui al paragrafo 14.4; e
 - (b) i restanti candidati fino a concorrenza del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione determinato secondo quanto previsto nel paragrafo 14.1

selezionati nell'ordine in cui compaiono in tale lista formata a norma del paragrafo 15.8.

- 15.10 In caso di mancata presentazione di alcuna lista ovvero nel caso in cui nessuna lista presentata contenga almeno un candidato specificamente individuato come munito dei requisiti di indipendenza di cui al paragrafo 14.4, ovvero qualora i candidati (o anche i soli candidati indipendenti) indicati in dette liste siano in numero insufficiente a coprire i posti di amministratore (o di amministratore indipendente) da assegnare, i rimanenti componenti rispetto a quelli eletti ai sensi del precedente paragrafo 15.9, ovvero tutti i componenti qualora nessuna lista sia presentata, verranno eletti dall'assemblea ai sensi di legge. La stessa norma si applica nel caso in cui nella lista di cui al paragrafo 15.8 compaiano in una certa posizione due o più candidati cui sia attribuito il medesimo quoziente di cui al paragrafo 15.7 e il numero di amministratori ancora da selezionare a tale punto sia inferiore al numero di candidati aventi il medesimo quoziente.
- 15.11 Ove applicando le predette norme (incluso il paragrafo 15.10) non sia possibile eleggere tutti gli amministratori ma se ne possano eleggere almeno quattro (di cui due indipendenti), il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà automaticamente ridotto al numero di amministratori che si possano così eleggere.

15.12 Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca dei consiglieri di amministrazione sono regolate dalla legge, fermo restando che, ove gli amministratori in carica siano tratti da liste di candidati presentate sia da soci titolari di azioni di categoria A che di azioni di categoria B:

- (a) salvo quanto previsto dalla successiva lettera (c), il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione cooptando candidati indicati dai consiglieri tratti dalla medesima lista di provenienza dell'amministratore cessato, decaduto o revocato ovvero, in mancanza di tale indicazione, ai sensi di legge; e
- (b) la prima assemblea successiva procederà all'integrazione del Consiglio di Amministrazione soltanto previa presentazione di una candidatura da parte dei soci che avevano presentato la lista di provenienza dell'amministratore cessato, decaduto o revocato ovvero, in mancanza di tale presentazione, ai sensi di legge;
- (c) in caso di sostituzione di un Amministratore indipendente, ove la lista di appartenenza dell'Amministratore cessato, decaduto o revocato non contenga altri candidati muniti dei requisiti di indipendenza di cui al paragrafo 14.4, il Consiglio di Amministrazione provvederà tempestivamente a convocare l'Assemblea dei soci per provvedere alla nomina del sostituto.

Articolo 16. Segretario del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un Segretario, scelto tra i Consiglieri o anche estraneo al Consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il Consiglio di Amministrazione designa chi debba sostituirlo.

Articolo 17. Riunioni del Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, in Italia o all'estero, dal Presidente o da chi ne fa le veci tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta uno o più Amministratori. In questo secondo caso, ove il Presidente non provveda entro due giorni lavorativi dalla richiesta a convocare il Consiglio di Amministrazione, esso potrà essere convocato dall'Amministratore che ne abbia fatto richiesta (o da uno tra gli Amministratori che ne abbiano fatto richiesta congiunta).

17.2 È ammessa la possibilità per i membri del Consiglio di Amministrazione di intervenire alla riunione a distanza mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione. In tal caso devono essere assicurate: l'identificazione dei partecipanti, la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso e la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni; in detta ipotesi la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

17.3 L'avviso di convocazione - che deve recare la data, l'ora, l'elenco delle materie all'ordine del giorno da trattare, il luogo di riunione e gli eventuali altri luoghi dai quali si può partecipare mediante mezzi di telecomunicazione - dovrà essere inviato con lettera raccomandata a mano, con telefax, con messaggio di posta elettronica o con qualunque altro strumento che comporti certezza di ricezione, agli Amministratori, ai Sindaci effettivi, e al Direttore Generale, ai Vice-Direttori Generali e ai Co-Direttori Generali, se nominati, agli indirizzi da questi comunicati,

almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, l'avviso può essere inviato con telefax o messaggio di posta elettronica almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione. Ciascun Amministratore potrà integrare l'ordine del giorno della riunione già convocata, purché lo faccia dandone comunicazione con lettera raccomandata a mano o con telefax o con messaggio di posta elettronica o qualunque altro strumento tecnologico che comporti certezza di ricezione almeno 4 giorni prima della data della riunione.

- 17.4 Nel caso in cui, alla data indicata nell'avviso di convocazione, non sia raggiunto il quorum per la validità della riunione di cui al successivo paragrafo 19.1, il Consiglio può essere riconvocato una o più volte con il medesimo ordine del giorno e con preavviso di 3 giorni (o un giorno lavorativo e almeno 24 ore nel caso di urgenza).
- 17.5 Anche in difetto di formale convocazione, il Consiglio si riterrà validamente costituito con la presenza di tutti gli Amministratori e i componenti effettivi del Collegio Sindacale, a condizione che i Consiglieri si dichiarino adeguatamente informati sugli argomenti da trattare.
- 17.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento o di altre ragioni di opportunità, dal Vice Presidente o da un altro amministratore designato dalla maggioranza degli amministratori presenti. Il Presidente coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori.
- 17.7 Alle riunioni del Consiglio assiste il Direttore Generale, i Vice-Direttori Generali e i Co-Direttori Generali, se nominati, senza diritto di voto, e possono essere chiamati ad assistere altri dirigenti e personale della Società.

Articolo 18. Poteri del Consiglio di Amministrazione

- 18.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione della Società e il raggiungimento dell'oggetto sociale, a eccezione di quanto espressamente riservato dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.
- 18.2 Il Consiglio di Amministrazione può adottare un proprio regolamento interno volto a disciplinare il suo funzionamento e le sue competenze, nel rispetto delle previsioni di legge e dello Statuto.
- 18.3 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione - e non sono pertanto delegabili - le decisioni concernenti:
- (a) l'indirizzo generale nonché la definizione e la modifica delle linee strategiche;
 - (b) modifiche significative dell'ambito di attività della Società, ivi incluso l'ingresso in nuovi settori di attività;
 - (c) definizione e modifica e delle politiche commerciali della Società fatto salvo per quanto previsto dal paragrafo (i);
 - (d) la definizione degli obiettivi e delle strategie di continuità operativa del servizio della Società (*business continuity*), assicurando, inoltre, la disponibilità di adeguate risorse umane,

tecnologiche e finanziarie per il conseguimento degli obiettivi fissati;

- (e) determinazione, modifica e supervisione delle politiche di governo dei rischi, la definizione e l'approvazione degli obiettivi di rischio, della soglia di tolleranza (ove identificata) e dei criteri per individuare le operazioni di maggiore rilievo da sottoporre al vaglio preventivo della funzione di controllo dei rischi, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema di controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- (f) determinazione, modifica e supervisione delle politiche di recupero crediti;
- (g) determinazione, modifica e supervisione delle politiche inerenti i livelli di liquidità e solvibilità della Società e la gestione di attività e passività di bilancio;
- (h) nomina di membri dell'alta direzione della Società responsabili delle aree di governo dei rischi (sentito il Collegio Sindacale) e del recupero crediti, e della direzione finanziaria, nonché la determinazione del relativo trattamento economico;
- (i) determinazione, modifica e supervisione delle politiche commerciali inerenti i prodotti offerti dalla Società in relazione a prodotti commercializzati dai soci;
- (j) determinazione, modifica e supervisione delle politiche della Società inerenti i propri sistemi informatici e di trattamento e tutela dei dati personali e relativi investimenti;
- (k) determinazione, modifica e supervisione delle politiche della Società inerenti la qualità dei processi aziendali;
- (l) nomina di membri dell'alta direzione della Società responsabili delle aree commerciali e di *marketing, information technology* e qualità, nonché la determinazione del relativo trattamento economico;
- (m) definizione e modifica di piani industriali e finanziari e relativi *budget*;
- (n) la nomina e la revoca dell'Amministratore Delegato, dei Comitati Esecutivi e di altri amministratori muniti di speciali deleghe e poteri, l'attribuzione dei relativi poteri nonché la determinazione del relativo trattamento economico;
- (o) la redazione del progetto di bilancio per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- (p) l'istituzione, l'acquisto, il trasferimento, la cessione e la soppressione di sedi secondarie, succursali e rappresentanze, anche a mezzo della costituzione di società controllate;
- (q) l'acquisto e la cessione di beni non previsti nel budget e a fronte di un corrispettivo o di un *enterprise value* superiore a Euro 150.000;
- (r) l'assunzione di finanziamenti, prestiti e in generale di indebitamento finanziario, non previsto nel budget o nelle linee guida di finanziamento approvate dalla Capogruppo, per un ammontare superiore a Euro 200.000.000;

- (s) l'effettuazione di qualsiasi investimento in conto capitale (*capex*) non previsto nel budget per un ammontare superiore a Euro 150.000;
- (t) la sottoscrizione, risoluzione e qualsiasi modifica significativa a contratti rilevanti con terze parti non prevista nel budget e che preveda compensi o pagamenti annui eccedenti Euro 150.000;
- (u) la sottoscrizione, risoluzione e qualsiasi modifica rilevante a qualsiasi contratto con i soci o appartenenti ai gruppi di appartenenza dei soci (a eccezione della risoluzione della prestazione di servizi in conformità alle relative pattuizioni) non prevista nel budget e che preveda compensi o pagamenti complessivamente previsti nel contratto (ovvero annui, ove non previsti nel contratto) eccedenti Euro 150.000;
- (v) qualsiasi modifica alle condizioni contrattuali di dipendenti che determini un incremento del costo aziendale complessivo annuo per il personale;
- (w) qualsiasi aumento del compenso di qualsiasi dipendente non previsto dalla legge o dai contratti collettivi, aziendali o individuali in vigore, superiore al 10% del salario del dipendente stesso;
- (x) l'avvio, la transazione o altrimenti la soluzione di controversie inerenti pretese di ammontare superiore a Euro 150.000;
- (y) l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della Società, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse, e qualsiasi modifica a tale assetto, ad eccezione della valutazione di adeguatezza di cui al paragrafo (e);
- (z) le decisioni inerenti lo *status* di intermediario assicurativo della società;
- (aa) l'approvazione e la modifica di eventuali regolamenti interni, fatta eccezione per l'eventuale regolamento dei lavori assembleari la cui competenza è riservata all'Assemblea ordinaria;
- (bb) la nomina, revoca, sospensione, rimozione o cessazione dall'incarico di dirigenti di prima linea (diversi da quelli indicati nei paragrafi (h) e (l)) che riportino direttamente al Consiglio o agli organi delegati, nonché la determinazione del relativo trattamento economico, a eccezione del Direttore Generale, dei Vice-Direttori Generali e dei Co-Direttori Generali;
- (cc) l'adozione di misure volte ad assicurare un efficace confronto dialettico tra gli Amministratori Delegati, i Comitati Esecutivi, il Direttore Generale, i Vice-Direttori Generali e i Co-Direttori Generali con i responsabili delle principali funzioni aziendali e la verifica nel tempo delle scelte e delle decisioni da questi assunte;
- (dd) la valutazione del generale andamento della gestione sociale;
- (ee) la costituzione di eventuali comitati o commissioni con funzioni consultive, deliberative o di coordinamento (ivi incluso, a titolo esemplificativo, il Comitato per le Remunerazioni);
- (ff) l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche e/o modificative della composizione

del gruppo bancario, comunque nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2361 comma 2 c.c.;

- (gg) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità, sentito il Collegio Sindacale, adottando ogni provvedimento relativo al loro stato giuridico ed economico;
- (hh) la nomina e la revoca dei responsabili della funzione anticiclaggio nonché dei membri dell'Organismo di Vigilanza di cui al d.lgs. 231/2001;
- (ii) le operazioni con parti correlate;
- (jj) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Società;
- (kk) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (*reporting*); e
- (ll) la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali.

18.4 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- (a) l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- (b) la riduzione del capitale in caso di recesso del Socio;
- (c) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- (d) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

18.5 Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società, anche tramite i propri organi delegati. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni consiliari, ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale.

18.6 Il Consiglio di Amministrazione si sottopone a un periodico processo di autovalutazione - formalizzato in un apposito regolamento interno - al fine, tra l'altro, di assicurare una verifica del corretto ed efficace funzionamento dell'organo e della sua adeguata composizione.

Articolo 19. Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

- 19.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e, ove gli amministratori in carica siano tratti da liste di candidati presentate sia da soci titolari di azioni di categoria A che di azioni di categoria B, è necessaria anche la presenza di almeno un amministratore (diverso da un amministratore indipendente) tratto da ciascuna di tali liste.
- 19.2 Salvo quanto previsto nei successivi paragrafi 19.3 e 19.4, le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti presenti, esclusi dal computo gli astenuti.
- 19.3 Le deliberazioni del Consiglio inerenti le materie riservate di cui ai paragrafi da (e) a (h) del

paragrafo 18.3 nonché le materie altrimenti sottoposte al Consiglio comunque relative a (i) al controllo e alla gestione dei rischi; (ii) alla performance dei prodotti; (iii) al recupero crediti e (iv) al finanziamento della Società, ivi incluse le materie inerenti i livelli di liquidità e solvibilità delle Società e la gestione di attività e passività di bilancio, sono approvate:

- (a) con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, ovvero,
- (b) ove gli amministratori in carica siano tratti da liste di candidati presentate sia da soci titolari di azioni di categoria A che di azioni di categoria B e i voti espressi dai consiglieri presenti a favore dell'adozione delle deliberazione siano in pari numero con quelli espressi contro, con il voto favorevole del consigliere presente più anziano tra quelli tratti da liste di candidati presentate da soci titolari di azioni di categoria A diverso dagli amministratori indipendenti

e in ogni caso, ove gli amministratori in carica siano tratti da liste di candidati presentate sia da soci titolari di azioni di categoria A che di azioni di categoria B, con il voto favorevole di almeno un consigliere (diverso da un amministratore indipendente) tratto da liste di candidati presentate da soci titolari di azioni di categoria A.

19.4 Le deliberazioni del Consiglio inerenti le materie riservate di cui da (i) a (l) del paragrafo 18.3 nonché le materie altrimenti sottoposte al Consiglio comunque relative a (i) i rapporti commerciali con distributori e clienti, (ii) i sistemi informatici e di trattamento e tutela dei dati personali della Società, (iii) il monitoraggio dei prodotti e della concorrenza e dell'innovazione e (iv) i prodotti assicurativi per veicoli, mobilità e concessionari, sono approvate:

- (a) con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, ovvero,
- (b) ove gli amministratori in carica siano tratti da liste di candidati presentate sia da soci titolari di azioni di categoria A che di azioni di categoria B e i voti espressi dai consiglieri presenti a favore dell'adozione della relativa deliberazione siano in pari numero con quelli espressi contro, con il voto favorevole del consigliere presente più anziano tra quelli tratti da liste di candidati presentate da soci titolari di azioni di categoria B diverso dagli amministratori indipendenti

e in ogni caso, ove gli amministratori in carica siano tratti da liste di candidati presentate sia da soci titolari di azioni di categoria A che di azioni di categoria B, con il voto favorevole di almeno un consigliere (diverso da un amministratore indipendente) tratto da liste di candidati presentate da soci titolari di azioni di categoria B.

Articolo 20. Verbalì del Consiglio di Amministrazione

- 20.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale, trascritto in apposito libro, sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario.
- 20.2 Le copie o gli estratti dei verbali, sottoscritti e certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da chi ne fa le veci o dal Segretario, fanno piena prova delle riunioni e delle deliberazioni assunte.

Articolo 21. Compenso del Consiglio di Amministrazione

- 21.1 Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.
- 21.2 Gli Amministratori hanno diritto a un compenso annuale, che viene determinato dall'Assemblea Ordinaria.
- 21.3 Il compenso spettante ai componenti del Comitato Esecutivo è determinato dal Consiglio all'atto della nomina.
- 21.4 Per l'Amministratore Delegato e gli altri Amministratori investiti di particolari cariche la remunerazione è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, in conformità alle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea e ferma comunque la competenza dell'Assemblea per l'approvazione di eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari.
- 21.5 Le deliberazioni in materia di compensi degli Amministratori sono assunte previo parere vincolante del Comitato per le Remunerazioni, qualora istituito.

Articolo 22. Presidente del Consiglio di Amministrazione

- 22.1 Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un Presidente al quale spetta la rappresentanza della Società e, ove ritenuto opportuno, uno o più Vice Presidenti.
- 22.2 Nel caso in cui l'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione non siano in grado di nominare il Presidente, questo potrà essere nominato:
- (a) fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, con voto a maggioranza degli amministratori tratti da liste di candidati presentati dal socio di categoria A che abbia espresso il maggior numero di amministratori (o in caso di parità tra più liste, a maggioranza da tutti gli amministratori tratti da tali liste);
 - (b) per il successivo periodo di tre esercizi, con voto a maggioranza degli amministratori tratti da liste di candidati presentati dal socio di categoria B che abbia espresso il maggior numero di amministratori (o in caso di parità tra più liste, a maggioranza da tutti gli amministratori tratti da tali liste);
 - (c) per il successivo periodo di tre esercizi, con voto a maggioranza degli amministratori tratti da liste di candidati presentati dal socio di categoria A che abbia espresso il maggior numero di amministratori (o in caso di parità tra più liste, a maggioranza da tutti gli amministratori tratti da tali liste);
- e via dicendo a rotazione per ciascun successivo periodo di tre esercizi.
- 22.3 Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione, promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri e un efficace coordinamento tra il Consiglio e l'Amministratore Delegato, gli eventuali altri Amministratori

provvisti di deleghe o il Direttore Generale, ove nominato; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni; sovrintende alle relazioni esterne e istituzionali; monitora il processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e la predisposizione e l'attuazione di piani di formazione adeguati, al fine di preservare le competenze tecniche dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

22.4 In caso di assenza o impedimento, le facoltà e i poteri attribuiti al Presidente sono esercitati dal Vice Presidente.

22.5 Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 23. Amministratore Delegato - Comitati

23.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati a cui delegare - nei limiti di legge - le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega, le modalità del suo esercizio e la retribuzione. Ciascun Amministratore Delegato nominato dovrà possedere i requisiti richiesti dalla normativa legislativa, regolamentare e di vigilanza per ricoprire tale carica. Agli Amministratori Delegati spetta il compito di curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, avvalendosi della Direzione Generale. Agli Amministratori Delegati potranno essere attribuite anche le funzioni di Direttore Generale o Vice-Direttore Generale.

23.2 Il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più Comitati Esecutivi (anche in aggiunta all'Amministratore Delegato), determinandone i limiti della delega e approvando un regolamento che ne disciplini il funzionamento (ivi incluse la periodicità e le modalità di riunione), nonché conferire incarichi a e deleghe speciali a singoli amministratori.

23.3 Il Consiglio può infine costituire commissioni o comitati interni con funzioni istruttorie, consultive o di coordinamento (ivi incluso, a titolo esemplificativo, il Comitato per le Remunerazioni), anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario alle raccomandazioni emanate dalle Autorità di Vigilanza, o altri comitati cui siano attribuite funzioni di gestione, determinandone le competenze, gli eventuali poteri e la retribuzione e approvando un regolamento che ne disciplini il funzionamento.

Articolo 24. Direttore Generale, Vice-Direttori Generali e Co-Direttori Generali

24.1 Il Direttore Generale, ove nominato, o l'Amministratore Delegato che ne svolge le funzioni, esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto previsto dal presente Statuto e nella delibera di nomina adottata dall'Assemblea dei Soci, che determina poteri, aree di competenza e compensi del Direttore Generale.

24.2 Il Direttore Generale dovrà possedere i requisiti richiesti dalla normativa legislativa, regolamentare e di vigilanza per ricoprire la carica di Direttore Generale di banche.

24.3 Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con funzioni consultive e propositive, e assiste all'Assemblea dei Soci.

- 24.4 Il Direttore Generale provvede a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione; egli rappresenta il vertice dell'organizzazione interna e come tale partecipa alla gestione aziendale; egli, inoltre, è preposto alla gestione degli affari correnti ed è a capo del personale, di cui indirizza e coordina l'attività.
- 24.5 L'Assemblea dei Soci può nominare anche Vice-Direttori Generali e Co-Direttori Generali, cui sono attribuiti poteri, aree di competenza e compensi individuate nell'atto di nomina, che determina anche i rapporti tra questi e il Direttore Generale. Ai Vice-Direttori Generali e Co-Direttori Generali si applicano le norme dei paragrafi 24.2 e 24.3.
- 24.6 In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale o dell'Amministratore Delegato che ne svolge le funzioni, i compiti saranno svolti dai Vice-Direttori Generali o Co-Direttori Generali o i dirigenti all'uopo designati dal Consiglio di Amministrazione, secondo le precedenze stabilite dal Consiglio medesimo.

Articolo 25. Informativa da parte degli organi delegati

In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale, gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società. La comunicazione viene effettuata oralmente in occasione delle riunioni consiliari, ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale.

TITOLO V RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

Articolo 26. Rappresentanza

- 26.1 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza o impedimento del Presidente, al Vice-Presidente, ove nominato.
- 26.2 La rappresentanza della Società è attribuita inoltre:
- (a) a ciascun Amministratore Delegato eventualmente nominato, nell'ambito della delega a lui conferita e ove così previsto all'atto di nomina;
 - (b) al presidente di ciascun Comitato Esecutivo eventualmente nominato, nell'ambito della delega conferita al Comitato e ove così previsto all'atto di nomina;
 - (c) al Direttore Generale, se nominato, nei limiti delle attribuzioni allo stesso conferite o delegate e ove così previsto all'atto di nomina;
 - (d) ai Vice-Direttori Generali e Co-Direttori Generali eventualmente nominati, nei limiti delle attribuzioni agli stessi conferite o delegate e ove così previsto all'atto di nomina;
 - (e) ove così previsto nella delibera di nomina, agli amministratori cui il Consiglio conferisca incarichi o deleghe speciali a norma del paragrafo 23.2.

- 26.3 Il Consiglio di Amministrazione può altresì attribuire la firma sociale ad altri dirigenti, quadri direttivi, dipendenti della Società e a persone in distacco presso la stessa, nonché a terzi estranei, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.
- 26.4 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche a estranei alla Società, per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE

Articolo 27. Collegio Sindacale

- 27.1 L'Assemblea nomina un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti. Tanto i Sindaci effettivi quanto i Sindaci supplenti sono rieleggibili.
- 27.2 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 27.3 che segue, per la nomina e le attribuzioni dei Sindaci, per la determinazione della loro retribuzione si osservano le norme di legge.
- 27.3 Il Presidente verrà nominato dall'Assemblea e, limitatamente al caso in cui questa adotti le relative deliberazioni in sede di prima convocazione, con voto espresso come segue:
- (a) fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 con voto favorevole della maggioranza dei soci di categoria A;
 - (b) per il successivo periodo di tre esercizi, con voto favorevole della maggioranza dei soci di categoria B;
 - (c) per il successivo periodo di tre esercizi, con voto favorevole della maggioranza dei soci di categoria A;
- e via dicendo a rotazione per ciascun successivo periodo di tre esercizi.
- 27.4 I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
- 27.5 I componenti del Collegio Sindacale devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti (ivi inclusi quelli relativi al cumulo degli incarichi) per gli stessi previsti dalla normativa, anche regolamentare vigente, e dai regolamenti interni della Società. I componenti del Collegio Sindacale possono assumere incarichi di amministrazione e controllo presso altre società nei limiti stabiliti dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.
- 27.6 È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per video/teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, verificandosi tali presupposti l'adunanza del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

- 27.7 Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
- 27.8 Il Collegio Sindacale svolge i compiti a esso attribuiti dalle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti e applicabili, e in particolare vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento sulla funzionalità ed efficacia del complessivo sistema dei controlli interni, di revisione interna e di gestione e controllo dei rischi, sul processo di informativa finanziaria, sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno (ICAAP) ai requisiti previsti dalla normativa.
- 27.9 Il Collegio Sindacale, nello svolgimento dei propri compiti, si coordina con gli altri soggetti aventi incarichi di controllo nonché con la società incaricata della revisione legale dei conti per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e riceve da questi adeguati flussi informativi periodici ovvero relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali.
- 27.10 I componenti del Collegio Sindacale assistono alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
- 27.11 Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.
- 27.12 Il Collegio Sindacale si sottopone a un periodico processo di autovalutazione - formalizzato in un apposito regolamento interno - al fine, tra l'altro, di assicurare una verifica del corretto ed efficace funzionamento dell'organo e della sua adeguata composizione, sulla base di criteri e modalità coerenti con le proprie caratteristiche.

TITOLO VII REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 28. Revisione Legale dei Conti

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

TITOLO VIII BILANCIO - RIPARTO - UTILI

Articolo 29. Esercizio Sociale

- 29.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 29.2 Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio secondo le norme di legge.

Articolo 30. Utili

Gli utili accertati quali risultano dal bilancio, previa deduzione della quota prevista dalla legge a favore della riserva legale, sono destinati secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

TITOLO IX RECESSO

Articolo 31. Diritto di recesso

- 31.1 I Soci possono esercitare il diritto di recesso nelle ipotesi e secondo le modalità previste dagli artt. 2437 e 2437- *bis* c.c..
- 31.2 Il diritto di recesso non compete ai Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO X LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32. Norme di rinvio

Per la liquidazione della Società e per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto saranno osservate le disposizioni di legge.

Il presente Statuto è quello attualmente vigente per la Società, modificato all'articolo 4, in forza della conversione automatica, prevista dal medesimo articolo 4, delle n. 65.154.500 azioni di categoria B in corrispondente numero di azioni di categoria A per effetto del trasferimento delle stesse ad un socio titolare di azioni di categoria A.